

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 novembre 2021


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
<p>LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2020, n. 3.</p> <p>Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni. (21R00327). Pag. 1</p> <p>LEGGE REGIONALE 25 marzo 2020, n. 4.</p> <p>Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21R00328) Pag. 7</p> <p>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE</p> <p>LEGGE REGIONALE 18 maggio 2021, n. 3.</p> <p>Norme urgenti di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21R00342) Pag. 11</p> <p>LEGGE REGIONALE 27 luglio 2021, n. 4.</p> <p>Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2020. (21R00343) Pag. 11</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2021, n. 045/Pres.</p> <p>Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (21R00290) Pag. 12</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2021, n. 048/Pres.</p> <p>Regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4. (21R00291) Pag. 15</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2021, n. 051/Pres.</p> <p>Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigianato, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (21R00292) ... Pag. 18</p>





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2020, n. 3.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 7 del 13 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E TRASPORTI

Art. 1.

Disposizioni in materia di piste di sci. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1992, n. 9, 4 settembre 2001, n. 32, e 19 maggio 2005, n. 9

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le parole: «in copia cartacea e» sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/1992, è inserito il seguente:

«3-bis. L'accertamento delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 spetta anche al personale dei gestori delle piste o dei soggetti dagli stessi all'uopo incaricati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), al quale è stata attribuita singolarmente, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.».

4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), le parole: «entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio di ciascuna stagione invernale».

5. L'art. 4 della legge regionale n. 32/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Modalità di liquidazione*). — 1. Alla liquidazione della spesa di cui all'art. 3, comma 1, si provvede in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno, subordinatamente alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.».

6. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2005, le parole: «entro il 31 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio di ciascuna stagione invernale».

7. Limitatamente alla stagione invernale 2019/2020, in deroga a quanto previsto dai commi 4 e 6, il termine di cui agli articoli 3, comma 3, della legge regionale n. 32/2001, e 3, comma 2, della legge regionale n. 9/2005, è fissato al 31 marzo 2020.

Art. 2.

Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

1. All'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I corsi di formazione possono essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente.»;

b) al terzo periodo del comma 1, le parole: «non oggetto di finanziamento pubblico» sono soppresse;

c) la lettera d) del comma 2 è abrogata.

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2003 è abrogata.

Art. 3.

Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autobus da noleggio. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 17


1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 17 (Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è abrogato.

Art. 4.

Disposizioni in materia di turismo. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «attuando a tale scopo tutte le iniziative», sono inserite le seguenti: «, anche commerciali.»;



b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) assicura, fino al 31 maggio 2020, per il tramite degli *Offices du tourisme*, la rilevazione e la trasmissione all'assessorato competente dei dati statistici relativi al movimento turistico, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestività dei dati forniti dagli operatori. A decorrere dal 1° giugno 2020, la trasmissione dei predetti dati è assicurata dagli operatori della ricettività turistica per il solo tramite della piattaforma *on-line* resa disponibile dalla regione;».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2009, è inserita la seguente:

«c-bis) assistenza nella prenotazione e nella vendita, anche per conto terzi, di servizi turistici, quali visite ed escursioni guidate, ingressi a laboratori, manifestazioni, eventi, spettacoli e attrattori turistici, ivi compresi i castelli, e altri servizi utili al turista, nonché vendita, anche per conto terzi, di gadget e articoli promozionali.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 5.

Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), dopo le parole: «è trasferita», sono inserite le seguenti:

«, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettera c-bis),».

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 26/2006, è inserita la seguente:

«c-bis) interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1992;».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 26/2006, è inserito il seguente:

«3-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettera c-bis), la giunta regionale può approvare, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, convenzioni con i concessionari per prevedere, in relazione alla pluralità o alla specificità degli interventi, modalità procedurali semplificate e modificazioni al tariffario di cui all'allegato A.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 6.

Disposizioni in materia di difesa delle api. Modificazione alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 56

1. L'art. 22 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 (Provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — 1. In attuazione dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (*Disciplina dell'apicoltura*), durante il periodo della fioritura delle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, dall'apertura dei fiori alla caduta dei petali, è vietato, in tutto il territorio regionale, l'impiego di qualsiasi prodotto fitosanitario tossico per le api.

2. Nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente e sanità, sentite l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda *USL*), la Fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale, individua le linee guida e le istruzioni operative per limitare i danni al patrimonio apistico, sia in termini di moria delle colonie di api sia in relazione agli eventuali residui riscontrabili nei prodotti dell'alveare, connessi all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari ivi compresi, al di fuori del periodo di cui al comma 1, quelli tossici.».

2. Nelle more dell'approvazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 56/1982, come sostituito dal comma 1, le linee guida e le istruzioni operative di cui al medesimo art. 22, comma 2, della legge regionale n. 56/1982, per limitare i danni al patrimonio apistico connessi all'impiego di trattamenti fitosanitari sono individuate dalla struttura regionale competente in materia di servizi fitosanitari, sentite le strutture regionali competenti in materia di ambiente e sanità, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda *USL*), la Fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale.

Capo IV


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE EDUCATIVE

Art. 7.

Disposizioni in materia di Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«1. La regione eroga in favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima in misura non



superiore al 90 per cento dell'ammontare della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio precedente e, comunque, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.».

Art. 8.

*Disposizioni in materia di diritto allo studio.
Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per i residenti in un comune diverso da quello sede del collegio o convitto».

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 68/1993, le parole: «del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della giunta regionale».

3. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 68/1993 è abrogato.

Art. 9.

*Disposizione in materia di refezioni scolastiche.
Modificazione alla legge regionale 19 luglio 1995, n. 25*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 25 (Fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla regione), dopo le parole: «presso le refezioni scolastiche», sono inserite le seguenti: «, gestite direttamente o indirettamente dai comuni.».

Art. 10.

*Disposizioni in materia di autonomia scolastica.
Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 22 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il dirigente scolastico è responsabile della trasparenza per la propria istituzione scolastica.».

Art. 11.

*Disposizioni in materia di offerta formativa.
Modificazioni alla legge regionale 29 luglio 2002, n. 16*

1. Nel titolo della legge regionale 29 luglio 2002, n. 16 (*Disposizioni per agevolare il finanziamento del Collegio femminile «Istituto San Giuseppe» di Aosta*), la parola: «femminile» è soppressa.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2002, la parola: «femminile» è soppressa.

Art. 12.

*Disposizioni in materia di politiche educative.
Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18*

1. Al comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (*Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino*

delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), le parole: «pari a annui euro 280.000, ripartiti» sono sostituite dalle seguenti: «determinato annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente competente e ripartito».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI


Art. 13.

Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte della regione e degli enti locali per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2020 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

2. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono, in ogni caso, tenuti ad avvalersi dell'elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA) ai fini della individuazione degli operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere *c*) e *c-bis*), del decreto legislativo 50/2016. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici al fine di individuare i soggetti da invitare nell'ambito di procedure negoziate di importo inferiore a 150.000 euro.

3. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettere *a*) e *b*), e 157, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro.



4. Le modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui al comma 2 e dei processi di selezione informatizzata di cui al comma 3 sono definite dalle convenzioni di cui all'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 13/2014.

5. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2014, è inserito il seguente:

«6-bis. Le modalità di obbligatorio avvalimento della SUA VdA, anche in relazione alle soglie di importo dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria oggetto di affidamento, sono definite, quanto alle strutture regionali, dal programma triennale dei lavori pubblici.»

Art. 14.

Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte degli enti locali per l'affidamento di servizi e forniture

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, è sospeso, fino al 31 dicembre 2020 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 50/2016, l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i comuni valdostani, dall'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 13/2014, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

2. Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2020 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 50/2016, i comuni valdostani possono continuare ad avvalersi della società INVA S.p.a., nella sua qualità di centrale unica di committenza, previa sottoscrizione di una convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 15.

Incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento di funzioni tecniche

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con deliberazione della giunta regionale sono, inoltre, disciplinati i criteri e le modalità di utilizzo e di ripartizione, in relazione alle funzioni tecniche svolte a far data dal 19 aprile 2016, del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.»

Art. 16.

Disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità ai sensi degli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016

1. Al fine di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità di cui agli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, gli enti locali valdostani e le loro forme associative si avvalgono del sistema informativo in uso presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici, interconnesso tramite cooperazione applicativa con la rete del Servizio contratti pubblici (SCP), costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per unificare e centralizzare la pubblicazione dei bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei relativi atti, nonché della programmazione triennale dei lavori pubblici e la programmazione biennale di servizi e forniture.

2. Le modalità di assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al comma 1 sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

3. Le altre stazioni appaltanti accreditate presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici possono avvalersi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità, del sistema informativo di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni redatte sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della giunta regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 17.


*Disposizioni in materia di sanità.
Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5*

1. L'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Indirizzi e obiettivi*). — 1. L'assegnazione del finanziamento all'azienda USL avviene, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con la deliberazione della giunta regionale che, in conformità alle risorse disponibili, approva gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.

2. Il direttore generale dell'azienda USL è tenuto ad adottare il piano attuativo locale di cui all'art. 8 entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, in conformità alle risorse disponibili e agli indirizzi e agli obiettivi fissati dalla giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.

3. Il piano attuativo locale è trasmesso dall'azienda USL alla struttura regionale competente in materia di sanità e salute e al Consiglio permanente degli enti locali, entro cinque giorni dalla data di adozione. Entro i suc-



cessivi quarantacinque giorni, la giunta regionale delibera sulla congruità e conformità del piano agli indirizzi e agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, anche sulla base del parere rilasciato dal Consiglio permanente degli enti locali ai sensi del comma 4, che l'azienda USL deve fornire entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente in materia di sanità e salute.

4. Il Consiglio permanente degli enti locali, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del piano attuativo locale, esprime il proprio parere alla struttura regionale competente in materia di sanità e salute e al direttore generale dell'azienda USL. Decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, la giunta regionale può procedere all'esercizio del controllo di cui all'art. 44.

5. Il mancato rispetto da parte del direttore generale dei termini di cui ai commi 2 e 3 può determinare l'applicazione delle disposizioni relative alla risoluzione del contratto.»

2. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «dall'accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla deliberazione di cui all'art. 7, comma 1».

3. Al comma 7 dell'art. 41 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «dell'accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «della deliberazione di cui all'art. 7, comma 1».

4. Il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando il rispetto dei termini previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi dall'azienda USL alla struttura regionale competente in materia di sanità e salute entro cinque giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli atti. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, che l'azienda USL deve fornire entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente.»

5. Dopo il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 5/2000, come sostituito dal comma 4, è inserito il seguente:

«3-bis. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità per l'effettuazione dei controlli sugli atti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*).»

6. Dopo l'art. 46 della legge regionale n. 5/2000, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Criteri e modalità di applicazione del decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70). — 1. In applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razio-

nalizzazione della finanza pubblica), la giunta regionale può definire i criteri e le modalità di applicazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 70/2015, al fine di renderli compatibili, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della regione, con le peculiarità demografiche e territoriali regionali.

2. In particolare, i fattori di specificità regionali di cui al comma 1 sono costituiti:

a) dalla struttura demografica della popolazione e dalla sua distribuzione sul territorio;

b) dall'accessibilità e dalle difficoltà viarie proprie di un territorio montano;

c) dalla complessità organizzativa del Sistema sanitario regionale correlata all'erogazione dei servizi in un territorio prevalentemente montano;

d) dall'incremento stagionale della popolazione assistibile in un territorio a vocazione turistica;

e) dalla difficoltà di rendere attrattivo per i professionisti il Sistema sanitario regionale.

3. La struttura regionale competente in materia di sanità ospedaliera monitora, con cadenza annuale, gli effetti dell'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1, relazionando alla giunta regionale in merito ad eventuali rilievi e osservazioni.»

Capo VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 18.

Disposizioni in materia di elezioni comunali. Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

1. Al comma 6 dell'art. 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), le parole: «lett. *a*), *b*), e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «lett. *a*), *b*), *c*) e *d*)».

2. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «lett. *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «lett. *e*)».


3. Al comma 3 dell'art. 72-bis della legge regionale n. 4/1995, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

Art. 19.

Disposizioni in materia di pratiche edilizie. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è inserito il seguente:

«1-bis. Le istanze di permesso di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere corredate, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 2.»



2. Dopo il comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 19/2007, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 1-bis e 2 si applica quanto previsto dall'art. 33.».

Art. 20.

Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (*Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile*), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di concessione di contributi a soggetti esercenti attività economica, trovano applicazione le cause di decadenza di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 87/2018, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di decadenza, sono disciplinati nei provvedimenti diretti alla concessione dei benefici. In caso di decadenza dal beneficio, la struttura regionale competente in materia di efficientamento energetico e gli altri organi addetti all'accertamento delle violazioni amministrative accertano e contestano, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la violazione prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018. L'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista spetta al Presidente della regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai predetti soggetti. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della regione.».

Art. 21.

Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

1. Dopo il comma 12 dell'art. 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*), è inserito il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il divieto di cui al comma 12 non si applica alle discariche per rifiuti inerti autorizzate a ricevere rifiuti inerti previa caratterizzazione.».

2. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 31/2007, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Gestione dei rifiuti nel territorio della regione*). — 1. Fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa.

2. Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l'inquinamento ambienta-

le, la regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020.

3. Per le finalità di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata.

4. Con deliberazione della giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti.».

Art. 22.


Disposizione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. I servizi di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), sono esercitati obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione tra due o più *Unités des Communes valdôtaines*, entro il 31 dicembre 2020. La giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e previo parere della Commissione consiliare competente, individua i criteri per favorire tale forma di gestione associata.

Art. 23.

Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico

1. Al fine della conservazione e del miglioramento delle forme d'uso volte a consentire la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrologiche, a garanzia di elevati livelli di qualità ambientale, di un'adeguata protezione del terreno dal denudamento e dell'impermeabilizzazione del suolo, sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, gli interventi e le attività ricadenti nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 di-



cembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*), consistenti in:

a) movimentazioni di terra che comportano il cambiamento dell'assetto idrogeologico o la modificazione, anche solo temporanea, dell'originaria destinazione del territorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

b) trasformazioni delle aree boscate di cui all'art. 33, commi 2 e 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*), che comportano l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o modificazione del profilo del suolo forestale, finalizzate a un'utilizzazione del predetto suolo diversa da quella forestale.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi e le attività di cui al comma 1, lettera a), ricadenti in aree comprese nelle zone di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge regionale n. 11/1998.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo agli interventi e alle attività di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la giunta regionale individua gli interventi e le attività, diversi da quelli di cui al comma 2, non soggetti a regime autorizzatorio in ragione della modesta entità della modificazione o della trasformazione introdotte.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi e alle attività avviate successivamente all'approvazione della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 11 febbraio 2020

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*)

21R00327

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2020, n. 4.

Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 25 marzo 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE

Art. 1.


Oggetto e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (*Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della sfiducia e di scioglimento del consiglio regionale*), reca disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario commesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 2020.

Art. 2.

Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali

1. Per sostenere i redditi delle famiglie e incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la giunta regionale è autorizzata a di-



sporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.a.), in scadenza dal 1° maggio 2020 e fino al 30 aprile 2021, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, a valere sulle leggi regionali di cui al comma 8. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data di entrata in vigore della presente legge rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (*Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta*), da banche convenzionate con la regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.

5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare a Finaosta S.p.a. o alle banche convenzionate entro il 15 aprile 2020 per le rate in scadenza nel mese di maggio ed entro il 15 maggio 2020 per le rate con scadenza successiva. Ai relativi procedimenti amministrativi non si applica la sospensione di cui all'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di leasing.

7. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La sospensione volontaria del pagamento delle rate ai sensi del presente articolo è disposta con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle seguenti disposizioni:

a) legge regionale n. 33/1973;

b) art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (*Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta*);

c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (*Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione*);

d) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (*Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia*);

e) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (*Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio*);

f) legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (*Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie*);

g) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (*Norme in materia di turismo equestre*);

h) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (*Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura*);

i) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (*Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio*);

j) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (*Interventi regionali a favore del settore termale*);

k) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (*Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali*);

l) legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (*Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico*);

m) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (*Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane*);

n) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (*Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli*);

o) art. 6, legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (*Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16*);

p) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (*Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1*);

q) legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (*Disposizioni in materia di politiche abitative*);

r) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (*Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà*);

s) legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (*Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza*);

t) legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (*Legge europea regionale 2015*);


u) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (*Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane*);

v) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (*Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*).

Art. 3.

Fondo rischi presso i Confidi per favorire l'accesso al credito delle PMI e ai liberi professionisti

1. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locale ubicate nel territorio regionale, favorendone l'accesso al credito, la regione è autorizzata a costituire un apposito fondo rischi, per la durata di quarantotto mesi, presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale nel territorio regionale per la concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI e ai liberi professionisti.



2. Sono considerati ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- a) investimenti produttivi e infrastrutturali;
- b) fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- c) riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito e adozione di piani di rientro dell'indebitamento, fatta eccezione per le imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

3. La copertura massima delle garanzie di cui al presente articolo non può superare l'80 per cento di ciascuna operazione finanziaria.

4. L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e calcolata in base al «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (Aiuto di Stato n. 182/2010).

5. È connessa alla concessione delle garanzie di cui al presente articolo una agevolazione espressa in ESL - Equivalente sovvenzione lorda (ESL) - rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul presente intervento e il premio di garanzia versato dall'impresa al Confidi.

6. L'importo nominale dell'agevolazione ESL è calcolato, secondo le modalità di cui al comma 5, dal Confidi al momento della concessione della garanzia ed è comunicato all'impresa con specifica comunicazione che attesti il valore dell'aiuto in termini di ESL.

7. L'agevolazione di cui al presente intervento è cumulabile con altri aiuti, concessi dalla regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea, che prevedano garanzie per le medesime spese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

8. Il Confidi provvede, ai fini della legittima concessione dell'agevolazione connessa alla garanzia rilasciata, a effettuare le dovute registrazioni sul registro nazionale degli aiuti di Stato.

9. Al fine di dare un sostegno immediato alle imprese che si trovano ad affrontare l'eccezionale situazione di crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per prevenire danni permanenti al tessuto produttivo regionale, in sede di prima applicazione, è costituito presso ciascun Confidi presente sul territorio regionale, quali Valfidi e Confidi Valle d'Aosta, un fondo rischi di importo pari a euro 3.500.000, da destinare alla concessione delle garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2 e da ripartire tra gli stessi Confidi territoriali sulla base dello stock delle garanzie concesse così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

10. Eventuali e ulteriori risorse, fino alla concorrenza massima di euro 200.000, possono essere attribuite a Confidi diversi da quelli di cui al comma 9 che presentino apposita istanza alla regione per la concessione di garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2 a beneficio di imprese o liberi professionisti operanti nel territorio regionale, o ai Confidi di cui al comma 9 nel caso in cui

gli stessi abbiano concesso garanzie fino alla concorrenza della somma a loro inizialmente assegnata. Nel caso di ulteriori richieste da parte dei Confidi, l'ulteriore assegnazione avviene rispettando l'ordine cronologico della presentazione delle domande da parte delle imprese.

11. I Confidi destinatari delle risorse del fondo rischi di cui al presente articolo si impegnano a rilasciare in favore dei soggetti di cui al comma 1 nuove garanzie per un ammontare pari almeno a tre volte l'importo ricevuto.

12. Le somme presenti sui fondi rischi di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo devono essere restituite alla regione entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine, le somme, che nel tempo si rendono disponibili, devono essere restituite annualmente alla regione.

13. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al comma 2 sostenendo esclusivamente le commissioni di gestione e non quelle di rischio.

14. La regione risponde delle insolvenze nei limiti del fondo rischi costituito.

15. La giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, le modalità e i criteri per la concessione delle garanzie previste dal presente articolo e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione delle medesime.

16. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 2020, è determinato in euro 3.700.000 (Programma 14.1 - Industria e PMI e artigianato).


Art. 4.

Disposizioni in materia di comodato d'uso per le istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione

1. Ai fini del potenziamento della didattica a distanza, le istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione sono autorizzate ad acquistare e a mettere a disposizione in comodato d'uso degli studenti meno abbienti, individuati dalle medesime, dispositivi digitali individuali.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la concessione del comodato.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 2020, è determinato in euro 250.000 a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), la cui autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2020 in euro 2.285.950,00 dall'allegato 1 alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incrementata di 250.000 euro (Programma 4.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 2).



Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 5.

Misure urgenti in materia di elezioni comunali

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e in deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*), le elezioni dei Consigli comunali, già previste, in ragione della data di scadenza dei mandati, per il primo semestre dell'anno 2020, sono rinviate a una domenica compresa tra il 15 settembre e il 1° novembre 2020. La data delle elezioni è stabilita dal Presidente della regione, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge regionale.

2. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'art. 30-bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), la durata ordinaria del mandato del sindaco, del vicesindaco e dei Consigli comunali è prorogata fino alla data delle elezioni comunali, da tenersi nell'arco temporale indicato al comma 1.

3. Le convenzioni in essere per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), restano valide fino al 31 dicembre 2020 nel caso in cui le stesse abbiano una scadenza antecedente alla medesima data.

Art. 6.

Disposizioni in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

1. Considerata la necessità di contrastare gli effetti negativi sui soggetti meno abbienti dell'emergenza epidemiologica dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*), la giunta regionale è autorizzata a definire con propria deliberazione, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (*Disposizioni in materia di politiche abitative*), nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato e delle disponibilità già stanziati nel bilancio regionale.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le agevolazioni a favore delle imprese di cui all'art. 2 non giudicate compatibili con il mercato interno dalla Commissione europea sono da intendersi concesse in regime *de minimis*, ai sensi della normativa europea vigente.

2. L'impresa interessata che non possa beneficiare di agevolazioni in regime *de minimis*, assume a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

3. Tutti i provvedimenti di competenza della giunta regionale di cui alla presente legge sono da intendersi indifferibili e urgenti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 21/2007, in quanto finalizzati a fronteggiare e a contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 1.

4. Per l'anno 2020, il termine per il pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui all'art. 39, comma 5, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (*Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria*), è prorogato al 31 maggio.

Art. 8.

Registrazione contabile delle donazioni vincolate a fronteggiare eventi calamitosi e emergenze sanitarie

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate, e delle collegate spese, derivanti da donazioni conferite da enti, associazioni, società e soggetti privati in genere per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare eventi calamitosi ed emergenze sanitarie epidemiologiche.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.950.000 per l'anno 2020.

2. Nell'anno 2020, sono introitate, al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2020/2022, le disponibilità, per euro 3.950.000 del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.a. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (*Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16*), già oggetto di graduale integrazione ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021*).

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2020/2022 nella:

a) Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) - (Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - titolo 2 (Spese di investimento) per euro 250.000 nel 2020;

b) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) - titolo 1 (Spese correnti) per euro 3.700.000 nel 2020.



4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante l'iscrizione nella parte entrata del bilancio di previsione della regione per il triennio 2020/2022 al titolo Titolo 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti) della maggiore entrata di cui al comma 2 di euro 3.950.000.

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 marzo 2020

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

21R00328

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2021, n. 3.

Norme urgenti di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 20/Sez. Gen. del 20 maggio 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino alla data di cessazione dello stato di emergenza se successivo a tale data, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono applicare le disposizioni di semplifi-

cazione delle procedure per i concorsi pubblici recate dall'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 anche in deroga a quanto disposto dai rispettivi regolamenti organici del personale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Bolzano, 18 maggio 2021

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

21R00342

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2021, n. 4.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2020.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 29/Sez. Gen. del 27 luglio 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2020

1. È approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2020, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).



Art. 2.

Approvazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2020

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2020 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 1 di questa legge.

2. Il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2020 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 2 di questa legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 27 luglio 2021

Il Presidente della Regione: FUGATTI

(*Omissis*).

21R00343

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2021, n. 045/Pres.

Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 aprile 2021*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 57-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 ottobre 2020, n. 17 «Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale

9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)», secondo cui la Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri;

Visto, in particolare, il comma 2 del medesimo art. 57-bis, secondo cui:

per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale;

con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» e ritenuto di emanarlo;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 26 marzo 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, svolti anche al di fuori del territorio nazionale, alle componenti regionali delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea, in attuazione dall'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente regolamento le organizzazioni sindacali del Friuli-Venezia Giulia componenti delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea.

Art. 3.

Presentazione della domanda di finanziamento

1. L'organizzazione sindacale presenta la domanda di finanziamento al Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, corredata da:

- a) copia dello statuto dell'associazione costituita fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea di cui l'organizzazione sindacale è componente;
- b) elenco del personale dell'organizzazione sindacale incaricato a svolgere attività presso le associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi dell'Unione europea.

2. La domanda di finanziamento è redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è trasmessa a mezzo PEC.

Art. 4.

Istruttoria

1. Le domande di finanziamento pervenute entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, sono valutate sulla base di una preventiva verifica di ammissibilità relativa alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, su indicazione del responsabile dell'istruttoria, ne dà comunicazione all'organizzazione sindacale indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Il Servizio, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento le quote delle organizzazioni sindacali da versare per lo svolgimento di attività transfrontaliere promosse o realizzate dalle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi dell'Unione europea nell'anno civile indicato nella domanda, di cui all'art. 6.

Art. 6.

Attività transfrontaliera

1. La quota di cui all'art. 5, al netto degli eventuali rimborsi ottenuti dalla Confederazione europea dei sindacati, dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati e al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile, è riferita esclusivamente al sostegno delle seguenti spese:

- a) realizzazione di ricerche e studi;
- b) acquisizione di servizi concernenti la realizzazione di iniziative di comunicazione o di attività divulgative e pubblicitarie;
- c) servizi di traduzione e interpretariato e noleggio di impianti di interpretazione e amplificazione;
- d) progettazione, redazione e stampa di pubblicazioni o di materiale promozionale, anche se realizzato su supporto multimediale;
- e) locazione degli spazi destinati allo svolgimento delle iniziative;
- f) compensi a relatori non facenti parte dell'associazione e rimborsi di costi per spostamenti, pasti e pernottamenti;
- g) corrispettivi relativi a contratti di affidamento da parte dell'associazione delle iniziative promosse, ivi compresi eventuali servizi di catering o di altri servizi di ristoro che non implicano necessariamente l'organizzazione di un catering;
- h) consulenze professionali;
- i) spese per l'affitto e la manutenzione di locali destinati allo svolgimento di attività istituzionale;
- j) missioni del personale di cui all'art. 3, comma 1, nei seguenti limiti:

1. pasti consumati in numero di due a giornata e fino a un massimo di 30,00 euro a persona per pasto in Italia o fino a un massimo di 50,00 euro a persona per pasto all'estero, oltre a un eventuale altro pasto giornaliero, di valore massimo di euro 5,00 a persona, se alternativo alla prima colazione;


2. pernottamenti in strutture alberghiere, sino alla prima categoria (4 stelle non di lusso), in camera singola, ove disponibile, e con prima colazione se inclusa nel costo del pernottamento;

3. spese di viaggio per mezzi di trasporto pubblico di linea terrestre, marittima o aerea entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, comprensivi dell'eventuale uso di cuccetta, effettuati in classe economica;

4. spese di viaggio con mezzi di trasporto privati, con rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI;

5. spese per pedaggi e parcheggio;

6. spese per l'utilizzo di taxi, ove non sia possibile l'utilizzo di un altro mezzo di trasporto pubblico o privato;



k) spese per acquisto di impianti telefonici mobili o di altre attrezzature informatiche e tecnologiche;

l) stipendi e compensi a personale con compiti di coordinamento delle attività, di sportello, di segreteria amministrativa o di contabilità, ivi comprese le spese per il versamento di contributi previdenziali e di ritenute d'acconto;

m) spese per la formazione degli operatori specializzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

n) spese per acquisto, anche mediante abbonamento, di libri, pubblicazioni o banche dati specializzate;

o) spese per l'acquisto o il noleggio di software o di piattaforme digitali di comunicazione;

p) spese per la gestione di account di posta elettronica intestati all'associazione e spese per la realizzazione e gestione di siti internet;

q) spese per utenze telefoniche, mobili o fisse, a carico dell'associazione, fino a un massimo di 750 euro annui;

r) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento;

s) spese per la pulizia e manutenzione ordinaria degli uffici, fino a un massimo di 500 euro annui;

t) spese per la tenuta della contabilità e spese di assistenza fiscale, se gestite da un soggetto esterno all'organizzazione, fino a un massimo di 1.000 euro annui;

u) spese bancarie, fino a un massimo di 300 euro annui;

v) spese per spedizioni postali, fino a un massimo di 500 euro annui;

w) spese per l'acquisto di marche da bollo;

y) spese di cancelleria.

Art. 7.

Ammontare del finanziamento

1. L'ammontare del finanziamento di cui al presente regolamento è determinato nella misura massima dell'80 per cento della quota di cui all'art. 5, fino ad esaurimento delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 8.

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio concede il finanziamento ripartendo le risorse annualmente disponibili tra le organizzazioni sindacali la cui domanda è stata ritenuta ammissibile, in maniera proporzionale all'importo della quota e contestualmente eroga il 100% del finanziamento concesso.

Art. 9.

Rendicontazione del finanziamento

1. Entro il termine del 1° marzo dell'anno civile successivo a quello di riferimento, l'organizzazione sindacale trasmette al Servizio competente la rendicontazione effettuata ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, corredata di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulta che la quota è stata utilizzata per lo svolgimento dell'attività transfrontaliera di cui all'art. 6. Tale dichiarazione viene resa a fronte della produzione da parte del legale rappresentante dell'associazione all'organizzazione sindacale:

a) dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati dai quali risulti univocamente il riferimento ad uno o più tipi di spese ammissibili di cui all'art. 6, fermo restando che la somma dei pagamenti di tali

giustificativi eseguiti da parte dell'associazione ammonti ad un importo almeno pari a quello della quota versata dall'organizzazione a favore dell'associazione;

b) di una relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno civile di riferimento.

2. Ove la rendicontazione sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 10.

Revoca del finanziamento

1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9, commi 1 e 2, comporta la revoca totale del finanziamento.

2. Il Servizio comunica la revoca del provvedimento di concessione.

3. In caso di revoca, è richiesta all'organizzazione sindacale la restituzione della somma erogata con le modalità previste dal capo secondo, titolo terzo della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento il Servizio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2021:

a) la domanda di finanziamento è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) il Servizio competente provvede alla concessione ed erogazione del finanziamento ai sensi dell'art. 8 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a).


Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto il Presidente: FEDRIGA

21R00290



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2021, n. 048/Pres.

Regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 aprile 2021, n. 15)

IL PRESIDENTE

Visti:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg./CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2020) final 5722 del 14 agosto 2020, della quale si è preso atto con propria deliberazione n. 1333 del 28 agosto 2020;

la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'art. 73 «Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale»;

il testo del «Regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.», e ritenuto di emanarlo;

il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale dd. 1° aprile 2021, n. 522;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.

(Omissis).

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed in conformità ai regolamenti (UE):

a) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

b) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare agli articoli 28, 29, 30 e 31;

c) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.


2. Il presente regolamento si applica alle seguenti misure del PSR connesse alle superfici e agli animali:

a) Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali;

b) Misura 11 Agricoltura biologica;

c) Misura 12 Indennità natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;

d) Misura 13 Indennità a favore di agricoltori delle zone montane.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che cofinanzia il PSR;

b) autorità di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) struttura responsabile: unità organizzativa responsabile per ogni misura di competenza dell'attuazione, coordinamento ed informazione nei confronti degli uffici attuatori di cui alla lettera *d)* e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG;

d) ufficio attuatore: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura di cui alla lettera *c)* e dall'AdG;

e) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

f) Comitato di sorveglianza (CdS): organo costituito con deliberazione di Giunta regionale preposto alla sorveglianza sull'attuazione del PSR d'intesa con l'AdG, con le funzioni di cui agli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

g) autorità di certificazione: organismo responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, con le funzioni di cui all'art. 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

h) sottomisura: articolazione della misura che contribuisce alla realizzazione di una o pi delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale come previsto dal PSR;

i) tipo di intervento: insieme di operazioni finanziabili raggruppate all'interno di una sottomisura;

j) bando: atto formale con il quale viene indetta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ad un regime di sostegno contenente le indicazioni di cui all'art. 9;

k) sistema di gestione e monitoraggio: insieme di azioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo procedure e modalità di funzionamento adottate dall'AdG, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'OP per quanto attiene gli aspetti da esso delegati, ai sensi dell'art. 73, comma 3 della legge regionale 4/2016;

l) sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM): sistema di valutazione congiunta *ex ante* e *in itinere* da parte dell'AdG e dell'OP, al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel PSR, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013; *m)* Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): il sistema informativo dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da AGEA.

CAPO II

Disposizioni comuni per la gestione e attuazione del PSR

Art. 3.

Strutture competenti

1. Nel rispetto dell'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali

emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, le strutture competenti per la gestione ed attuazione del PSR sono l'AdG, le strutture responsabili e gli uffici attuatori secondo le funzioni rispettivamente indicate agli articoli 4, 5 e 6.

2. Le strutture responsabili sono:

a) per le misure di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* il Servizio competente in materie di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura;

b) per la misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* il Servizio competente in materia di biodiversità.

3. L'ufficio attuatore per le misure di cui all'art. 1, comma 2 è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo

Art. 4.

Funzioni dell'AdG

1. Le funzioni dell'AdG sono:

a) gestire i rapporti con la Commissione europea, l'OP e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essi necessarie ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) assistere il CdS e fornire ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;

c) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) garantire l'esistenza di un sistema informatico per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento, finalizzato, anche, alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

e) coordinare la programmazione e l'attuazione del PSR, in particolare attraverso:

1) l'elaborazione e la proposta di norme e provvedimenti attuativi;

2) l'emanazione di direttive nei confronti delle strutture responsabili e dell'ufficio attuatore;

3) l'adozione di atti di indirizzo alle strutture responsabili e all'ufficio attuatore, mediante pareri, circolari e documentazione necessaria per la corretta attuazione del PSR;

f) elaborare, sentite le strutture responsabili competenti, le proposte di modifica del PSR da sottoporre al parere del CdS;

g) sottoporre al parere del CdS i criteri di selezione, definiti in conformità ai principi individuati nel PSR ed in collaborazione con le strutture responsabili;

h) sovrintendere, in qualità di responsabile del sistema di monitoraggio, alla gestione fisica e finanziaria del PSR, effettuata da parte delle strutture responsabili;

i) elaborare i bandi da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri di selezione sottoposti al CdS e nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 9, nonché pubblicarli nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);

j) predisporre gli elenchi regionali di proposta di liquidazione e trasmetterli all'OP;

k) condurre l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento di impegni alle misure di cui all'art. 1, comma 2 da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;


l) garantire la verificabilità e controllabilità delle misure attraverso il sistema VCM.

Art. 5.

Funzioni delle strutture responsabili

1. Le funzioni delle strutture responsabili sono:

a) concorrere alla definizione dei criteri di selezione, sulla base dei principi e degli obiettivi stabiliti nel PSR;



b) supportare l'ufficio attuatore e garantire le informazioni necessarie per l'attuazione dei bandi;

c) garantire la corretta gestione fisica e finanziaria delle attività di propria competenza nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché dall'AdG e dall'OP;

d) comunicare all'AdG i dati sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle misure, le economie verificatisi a seguito della realizzazione delle operazioni finanziate e le previsioni di spesa;

e) alimentare, unitamente all'AdG, all'ufficio attuatore e all'OP il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili.

Art. 6.

Funzioni dell'ufficio attuatore

1. Le funzioni dell'ufficio attuatore sono:

a) verificare l'ammissibilità al sostegno dei beneficiari e delle operazioni secondo le procedure definite nel presente regolamento, nel bando e nelle istruzioni operative dell'OP;

b) applicare i criteri di selezione definiti in conformità ai principi previsti nel PSR;

c) gestire il procedimento finalizzato alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno in conformità alla legge regionale n. 7/2000, per le domande di sostegno non oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN;

d) adottare e comunicare al beneficiario la proposta di liquidazione relativa alle domande di pagamento non oggetto di istruttoria automatizzata e rideterminare, qualora necessario, il sostegno spettante, comunicando eventuali economie alla struttura responsabile;

e) collaborare alle attività di valutazione del PSR;

f) alimentare, unitamente all'AdG, alle strutture responsabili e all'OP, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;

g) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili per l'organizzazione, da parte dell'AdG, delle riunioni del CdS e per la predisposizione della relativa documentazione;

h) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS e tramite l'AdG, i rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;

i) applicare le procedure stabilite dall'AdG e dall'OP in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;

j) in caso di recupero delle risorse erogate, monitorare in concorso con l'OP la corretta e regolare restituzione delle risorse del PSR da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito.

Art. 7.

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente:

a) approva e modifica il piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle strutture responsabili;

b) provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate;

c) approva i bandi predisposti dall'Adg;

d) individua i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari delle misure, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 8.

Funzioni delegate dall'OP

1. In conformità all'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, le funzioni delegate dall'OP alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono quelle individuate nella convenzione con l'OP per l'esercizio della delega di funzioni stipulata in data 21 novembre 2017 secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1988 ai sensi dell'art. 73, comma 4, della legge regionale n. 4/2016.

2. Le funzioni delegate concernenti il procedimento di concessione e liquidazione del sostegno a valere sulle misure di cui all'art. 1, comma 2 sono dettagliate nei singoli bandi di misura.

Art. 9.

Bandi

1. La presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulle misure di cui all'art. 1, comma 2 avviene sulla base di bandi predisposti dall'Adg e approvati con deliberazione di Giunta regionale.

2. I bandi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, al PSR, alla legge regionale n. 7/2000 ed al presente regolamento indicano la denominazione della misura, sottomisura e tipi di intervento in relazione ai quali stabiliscono:

a) l'oggetto e le finalità;

b) le risorse finanziarie disponibili;

c) le aree di intervento;

d) i requisiti di ammissibilità dei beneficiari;

e) la tipologia di accesso e la durata degli impegni;

f) l'intensità del sostegno e la cumulabilità delle misure e degli interventi;

g) le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché per la modifica, il ritiro delle stesse e la documentazione da allegare;

h) i criteri di selezione, definiti in conformità ai principi previsti nel PSR;

i) le procedure istruttorie finalizzate alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno;

j) i casi e le modalità di trattamento degli errori palesi;

k) gli impegni essenziali ed accessori a carico dei beneficiari;

l) l'adeguamento degli impegni;

m) le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali;

n) eventuali premi aggiuntivi previsti per i singoli tipi di intervento.

3. I bandi sono pubblicati sul BUR a cura dell'Adg e sono divulgati attraverso il sito internet della Regione.

Art. 10.

Controlli

1. Alle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sulle misure di cui all'art. 1, comma 2 si applicano la disciplina dei controlli prevista dal regolamento (UE) n. 809/2014 nonché quella contenuta nelle istruzioni operative in materia di controlli emanate dall'OP.



CAPO III.

Disposizioni finali

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84;

b) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agroclimatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 91;

c) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55;

d) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 29 marzo 2017, n. 71;

e) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83;

f) il regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 90;

g) il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 92.

Art. 12.

Norme transitorie

1. I regolamenti di cui all'art. 11 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I beneficiari che hanno presentato domanda di sostegno nell'annualità 2020 a valere sulla misura 11 di cui al regolamento 55/2016 possono presentare, per le medesime superfici, domanda a valere sul bando della medesima misura che sarà emanato ai sensi del presente regolamento, previa rinuncia alla domanda già presentata ai sensi del regolamento n. 55/2016.

Art. 13.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.

Art. 14.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dall'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 15.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BUR.

21R00291


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2021, n. 051/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);



Vista la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)» ed in particolare:

l'art. 26, comma 1, lettera *a*) che prevede il finanziamento delle spese legate all'utilizzo di piattaforme di *crowdfunding*, per gli incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'art. 42-*bis* della legge regionale n. 12/2002;

l'art. 26, comma 2 che prevede l'adeguamento dei regolamenti attuativi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

l'art. 27, comma 2 che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessità dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, prevede che nell'ambito di diversi procedimenti contributivi di cui alla citata legge regionale n. 12/2002, le imprese presentino la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa;

l'art. 27, comma 3 che prevede l'aggiornamento dei regolamenti attuativi di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

Ritenuto opportuno avvalersi della possibilità prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 3/2021 di ammettere le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 542 del 9 aprile 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *a*) del comma 3-*bis* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «cinque» sono sostituite dalle seguenti: «tre».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. L'alinea del comma 1-*bis* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:».

Art. 4.

Sostituzione del capo III del titolo I del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Il capo III del titolo I del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«CAPO III
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9 (*Termine per l'avvio e conclusione delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese*). — 1. Le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX sono avviate successivamente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e si concludono entro la data di presentazione della stessa. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;



b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;

c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

d) nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:

a) per le iniziative di cui al titolo II, capo V realizzate dalle imprese di nuova costituzione l'avvio dell'iniziativa può essere antecedente al termine di cui al comma 1;

b) per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis realizzate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni l'iniziativa è conclusa entro il 31 dicembre precedente all'anno di presentazione della domanda.

3. Per le iniziative di cui al titolo II, capo XII bis, concernenti gli eventi per la promozione del comparto artigiano, le società di servizi o il CATA avviano l'iniziativa a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione contestuale della domanda di contributo e della rendicontazione delle spese sostenute. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1:

1) la data di inizio dell'evento fieristico per le spese di cui alle lettere a) e b);

2) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera c);

3) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere d) ed e);

b) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1 bis:

1) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera a);

2) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere b) e c).

4. Le iniziative di cui al titolo III, sono avviate dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.

Art. 10 (Presentazione della domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa). — 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) le imprese, il CATA e relative società di servizi presentano le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II unitamente alla rendicontazione di spesa.

2. La domanda di contributo e la rendicontazione della spesa (in seguito domanda di contributo) sono presentate a conclusione del programma di investimento.

3. Sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio Industria e Artigianato:

a) le domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis;

b) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III;

c) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.

4. Sono presentate al CATA le domande di contributo per accedere ai seguenti incentivi:

a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;

b) ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 bis;

c) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;

d) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;

e) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;

f) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2;

g) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3;

h) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;

i) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;

j) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis;

k) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.

5. Le imprese presentano, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui al titolo II, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.

6. Le domande di contributo di cui al comma 3 lettera a) e al comma 4, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa sono inoltrate esclusivamente tramite PEC e corredate dalla documentazione di cui all'articolo 11.

7. Per i contributi di cui al comma 3, lettera a) le domande sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno, per le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente.

8. Per i contributi di cui al comma 4, per i quali sia stata disposta l'apertura dei relativi canali contributivi ai sensi dell'articolo 15, le domande sono presentate dal 31 marzo al 31 ottobre di ciascun anno, fatta salva la possibilità di modificare tali termini, per motivate esigenze, con deliberazione della Giunta Regionale.

9. I termini di cui ai commi 7 e 8 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l'ora dell'inoltro telematico tramite PEC.

Art. 11 (Domanda di contributo). — 1. Le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II, redatte secondo il fac-simile di cui al comma 2 e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

b) copia della documentazione di spesa e dei documenti probatori equivalenti;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c) ed il rispetto delle seguenti condizioni:

1) dichiarazione sull'impresa unica per la verifica del rispetto dei limiti "de minimis", ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 8;

3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;

4) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;


5) limitatamente alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 42, comma 5 bis della legge regionale 12/2002 il possesso dei requisiti ivi richiesti;

6) la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali di cui l'Ufficio competente ha facoltà di chiederne in qualunque momento l'esibizione;

7) il pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge.

d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;

e) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 75 ter, comma 1, lettera c) e comma 1



bis, lettera a), riportate in un diario nel quale sono annotate, per ciascun mese, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attività svolta; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe forfetarie indicate nell'allegato D al presente regolamento.

2. Il fac-simile della domanda e della documentazione di cui al comma 1, approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di artigianato, è disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA unitamente:

a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12 (*Criteri generali per l'ammissibilità delle spese*). — 1. Le spese sostenute dai beneficiari per le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX, devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti la cui data sia compresa entro i termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

2. I pagamenti relativi alle spese rendicontate sono effettuati entro i termini di cui al comma 1, pena l'inammissibilità a contributo delle relative spese.

3. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Il pagamento è effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti modalità, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le modalità di cui al comma 4, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.

6. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 4, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è effettuato dal beneficiario del contributo ed è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.

7. Per gli incentivi di cui all'articolo 55 bis), comma 1, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 4 e 6, a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo.

8. Le imprese artigiane possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 13 (*Istruttoria della domanda di contributo*). — 1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei

requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, viene istruita unicamente la prima, facendosi riferimento alla data e l'ora dell'inoltro telematico tramite PEC.

3. Ove la domanda di contributo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Ove l'integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti alla concessione e contestuale erogazione del contributo o all'archiviazione della domanda.

5. La domanda non è accolta ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) non sussistono i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 e le condizioni previste dal regolamento;

b) la domanda di contributo è presentata senza rispettare le indicazioni riportate nel fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e l'irregolarità non è sanabile;

c) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 7, 8 e 10;

d) la domanda di contributo è redatta non utilizzando il fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 oppure modificando lo stesso;

e) la domanda di contributo per le imprese di nuova costituzione è presentata decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione all'A.I.A.;

f) la domanda di contributo è riferita a spese interamente sostenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 9, comma 1;

g) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

h) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 4 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda sulla base della documentazione agli atti;

i) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5;

j) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;

k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione.


6. L'ufficio competente, nei casi di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 5, lettera i) e di rinuncia di cui al comma 5 lettera k), comunica tempestivamente agli istanti il non accoglimento della domanda.

Art. 14 (*Concessione e liquidazione degli incentivi*). — 1. Gli incentivi di cui al titolo II, sono concessi e contestualmente liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico tramite PEC.

2. Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a IX sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento con le direttive di cui all'articolo 15.

3. Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo da parte dell'Ufficio competente.

4. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3. La comunicazione interrompe i termini fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.



5. La concessione e contestuale liquidazione degli incentivi è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento di cui al titolo II.

6. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e la contestuale liquidazione dell'incentivo trasmettendo il relativo provvedimento nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari.

7. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigianale.

Art. 15 (*Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative*). — 1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede:

a) a definire i criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;

b) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

c) al riparto delle risorse assegnate su base provinciale e tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b);

d) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno successivo anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

2. In caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a) e ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno successivo di cui al comma 1, lettera d).

3. In caso di assegnazione di risorse finanziarie intervenute successivamente alla legge di bilancio, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale:

a) entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a);

b) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina le risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta regionale può eventualmente destinare una quota delle risorse assegnate alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.

5. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

« Art. 21 (*Obblighi dei beneficiari*). — 1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

a) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla concessione e contestuale liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;

b) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22;

c) rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

d) ottemperare agli obblighi informativi di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) di dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato e "de minimis" nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

f) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al "de minimis" entro quindici giorni dall'eventuale richiesta dell'Ufficio competente, nei casi di cui all'articolo 14, comma 4 secondo periodo;

g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 23;

h) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;

i) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 bis;

l) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

m) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 12 comma 8, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;

n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nello stesso.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di conclusione dell'iniziativa» sono sostituite dalle seguenti: «di presentazione della domanda di contributo»;

b) al comma 5 le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2»;

c) al comma 6 dopo le parole: «successiva alla concessione» sono inserite le seguenti: «e contestuale liquidazione».

Art. 7.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «del provvedimento di concessione» sono inserite le seguenti: «e contestuale liquidazione».

b) al comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «del provvedimento di» sono inserite le seguenti: «concessione e contestuale».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:


« Art. 24 (*Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione*). — 1. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è revocato qualora:

a) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;

b) non siano rispettate le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

3. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche richiamati all'articolo 21, comma 1, lettera d), si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter della legge 4 agosto 2017, n. 124.



4. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione è altresì revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:

a) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)* fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;

b) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.

5. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

6. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

7. Gli incentivi erogati ai sensi dell'articolo 14, sono restituiti secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10».

Art. 10.

Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo,».

Art. 11.

Modifiche all'art. 29-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 29-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 29-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituita dalla seguente:

«*c-bis)* *smartphone* e *tablet*;».

b) alla lettera *h)* del comma 1 dopo le parole: «spese accessorie quali l'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo,».

Art. 12.

Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo,».

Art. 13.

Modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«3. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.»;

b) dopo la lettera *c)* del comma 5 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è inserita la seguente:

«*c-bis)* costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo,».

Art. 15.

Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo,».

Art. 16.

Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Dopo la lettera *f-ter)* del comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono inserite le seguenti:

«*f-quater)* spese legate all'utilizzo di piattaforme di *crowdfunding*;

f-quinquies) spese per i corsi di formazione attinenti all'attività aziendale rivolti al titolare ed ai dipendenti».

Art. 17.


Modifiche all'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo, ».

Art. 18.

Modifiche all'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo,».



Art. 19.

Modifiche all'art. 50 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 54 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 55-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 55-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del comma 1 la parola: «bancarie» è sostituita dalla seguente: «crediti»;

b) alla lettera *b)* del comma 1 la parola: «bancarie» è sostituita dalla seguente: «crediti».

Art. 22.

Modifiche all'art. 55-quater del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 55-quater del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 60 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 60 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «oneri connessi all'IVA» sono inserite le seguenti: «, qualora non costituisca un costo.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 75-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 75-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 1 le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d bis)*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e)*»;

b) alla lettera *a)* del comma 1-bis le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d bis)*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e)*».

Art. 25.

Modifiche all'art. 75-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 75-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera *a)*».

b) all'alinea del comma 3 le parole « al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 75 bis, comma 2, lettera *a)*, »

c) la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 75-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituita dalla seguente:

«*b)* di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 80 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 80 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma ovvero della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina ulteriori risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale a seguito della manovra di assestamento, il CATA presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio industria e artigianato, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo il fac-simile approvato dal Direttore del Servizio medesimo e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.».

b) al comma 5 le parole: «all'articolo 10, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 9, comma 4.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 81 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Al comma 7 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo le parole: «di cui all'articolo 21, comma 3» sono inserite le seguenti parole: «della legge regionale 12/2002».

Art. 28.

Modifiche all'art. 82 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 82 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «lo schema» sono sostituite dalle seguenti: «il fac-simile», e le parole: «centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio competente in materia di artigianato»;

b) la lettera *c)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*c)* la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della stessa corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.»;

c) alla lettera *b)* del comma 5 la parola: «giorno» è sostituita dalla seguente: «mese»;

d) al comma 9 le parole: «all'articolo 17, commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12, commi 4 e 6».

Art. 29.

Modifiche all'art. 86 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012


1. All'art. 86 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ai sensi delle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere *b)* e *c)*»;

b) la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*c)* di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A.»;

c) al comma 3 le parole: «ai sensi delle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere *b)* e *c)*».



Art. 30.

Modifiche all'art. 87-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 87-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria e artigianato», e le parole «Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di artigianato»;

b) al comma 4 dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «e turismo».

Art. 31.

Modifiche all'art. 96 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 96 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «e turismo»;

b) alla lettera a) del comma 5 le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

c) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«b) l'articolo 13, commi 1, 3 e 4 in materia di istruttoria delle domande di contributo».

Art. 32.

Modifiche all'art. 98 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 98 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituita dalla seguente:

«d) di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A;».

Art. 33.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

il comma 5 dell'art. 5;

il capo IV del titolo I;

il capo V del titolo I;

il capo VI del titolo I;

il capo VII del titolo I;

l'art. 20;

il comma 3-bis dell'art. 23;

il comma 2 dell'art. 75-quinquies;

il comma 6 dell'art. 81;

il comma 7 dell'art. 82;

la lettera a) e la lettera b) del comma 1 dell'art. 85;

il comma 2 dell'art. 86;

le lettere d), e) e f) del comma 5 dell'art. 96.

Art. 34.

Modifica all'Allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'Allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 dopo il Comune di «San Pietro al Natisone (UD)» è inserito il Comune di «Sappada (UD)».

Art. 35.

Norme transitorie e finali

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande al CATA per accedere ai seguenti incentivi, è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'art. 42-bis della legge regionale n. 12/2002;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'art. 54 della legge regionale n. 12/2002;

c) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'art. 55-bis della legge regionale n. 12/2002;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'art. 56, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12/2002;

e) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'art. 56, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/2002;

f) incentivi per la diffusione e la promozione del commercio elettronico, di cui all'art. della legge regionale n. 12/2002;

g) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'art. 60-bis della legge regionale n. 12/2002.

3. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2022 le imprese possono presentare domanda di contributo per gli incentivi di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2021 le società di servizi o il CATA presentano la domanda di contributo per gli incentivi di cui al titolo II, capo XII-bis entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento.

Art. 36.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

21R00292



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 1 1 2 7 *

€ 2,00

